



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - telefono 06/44.55.213 r.a. - telefax 06/44.69.841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscr. Trib. Roma n. 397/99 - Iscr. ROC n. 1123

n. 24 del 23 giugno 2003

Sommario

- **Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (cd. 2° livello di contrattazione)**
- **EuroCQ: sempre i tassi più bassi**
- **Nuove aliquote Irpef: attenzione ai conguagli**
- **Procedura penale: importanti novità per "patteggiamento" e "pene sostitutive"**
- **Immigrazione clandestina: l'attività di contrasto coordinata dal Dipartimento della pubblica sicurezza**
- **Promozioni per merito comparativo ruolo Sovrintendenti**
- **Cedolini dimostrativi competenze accessorie: non devono riportare quelle non corrisposte**

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (cd. 2° livello di contrattazione)

Giovedì 19 giugno scorso si è tenuta, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, una riunione preliminare tra Amministrazione ed organizzazioni sindacali per l'individuazione dei criteri da adottarsi per la distribuzione delle risorse attribuite al fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali istituito dall'articolo 14 d.P.R. 254/1999 (il 2° contratto di Comparto - quadriennio normativo).

Grazie all'incremento delle dotazioni del fondo previste dalla legge finanziaria 2002 e dall'articolo 14 del d.P.R. 164/2002 (l'ultimo contratto di lavoro) gli stanziamenti di competenza (capitolo 2523) per l'esercizio 2002 sono significativamente aumentati rispetto all'anno precedente.

In particolare le risorse disponibili passano dagli € 37.015.653,80 previsti per il 2001 agli € 48.337.532,00 previsti per il 2002, di cui € 39.584.923,00 previsti dalla Finanziaria 2002; € 552.609,00 derivanti da economie di gestione realizzate nel 2001 ed € 8.200.000,00 previsti dal citato d.P.R. 164/2002.

Le predette somme, su cui verranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla vigente normativa, consentiranno una migliore e meglio distribuita remunerazione di alcune delle fattispecie già previste, con particolare riferimento alla produttività collettiva.

Sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, nello spazio dedicato a "Tutti i contratti" il d.P.R. 164/2002, il d.P.R. 254/1999 e l'ultimo accordo per il 2° livello, sottoscritto il 4 luglio 2002.

Speciale Polizia di Stato

— abbiamo ridotto ulteriormente i tassi —

Finanziamento 1

CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAPO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.164,00	105,00	62,00
7.747,00	159,00	94,00
10.329,00	214,00	123,00
12.911,00	268,00	158,00
15.494,00	317,00	192,00
18.076,00	366,00	225,00
20.658,00	420,00	253,00
23.244,00	476,00	285,00
25.823,00	502,00	316,00

TAEG massimo applicato agli esempi 8,650% e comunque non supera il TAEG previsto per legge (riferito al periodo apr./giu. 2003). Sulle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.

Dietro autorizzazione Banca erogatrice.

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

Finanziamento 2

PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAPO €	in 60 mesi	in 120 mesi
4.648,00	103,00	65,00
6.197,00	136,00	86,00
9.296,00	203,00	129,00
11.362,00	249,00	157,00
12.395,00	271,00	174,00
13.944,00	306,00	193,00
16.527,00	360,00	228,00
19.109,00	417,00	265,00
21.175,00	457,00	292,00

TAN dal 5,00% al 5,50%. Il TAEG applicato agli esempi è del 11,500% e comunque non supera il TAEG previsto per legge. Le rate non comprendono i costi polizza quindi sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo apr./giu. 2003)

KTESIOS ha rinnovato la convenzione con il Ministero dell'Interno (27/1/2003).

UNICA AGENZIA DI SETTORE PER LA POLIZIA DI STATO



€uro
Cessioni
Quinto

IN CONVENZIONE
SIULP

Servizio clienti
0655381111

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.euroccq.it

Direzione Generale di Roma
EUROCCQ di Marin Clara - L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

Nuove aliquote Irpef: attenzione ai conguagli

La legge finanziaria 2003 ha introdotto rilevanti novità in relazione al calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) ed, in particolare, sulle modalità di imposizione sui redditi da lavoro dipendente (articolo 2, legge 27 dicembre 2002 n. 289).

In particolare sono stati rivisti:

- a) gli scaglioni di reddito e le relative aliquote, attualmente così determinati:
- fino a 15.000 euro 23%;
 - oltre 15.000 euro e fino a 29.000 29%;
 - oltre 29.000 euro e fino a 32.600 31%;
 - oltre 32.600 euro e fino a 70.000 39%;
 - oltre 70.000 euro 45%.
- b) le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, che sono oggi così determinate:
- redditi fino a 27.000 euro non competono detrazioni;
 - redditi superiori a 27.000 euro e fino a 29.500 130 euro;

- redditi superiori a 29.500 euro e fino a 36.500 235 euro;
- redditi superiori a 36.500 euro e fino a 41.500 180 euro;
- redditi superiori a 41.500 euro e fino a 46.700 130 euro;
- redditi superiori a 46.700 euro e fino a 52.000 25 euro;
- oltre 52.000 euro non competono detrazioni.

E' stata inoltre introdotta la cosiddetta "no tax area", vale a dire un importo deducibile dal reddito complessivo che, per i redditi da lavoro dipendente, è pari complessivamente a 7.500 euro annui che non compete per i redditi complessivi lordi superiori a 33.500 euro.

Questo nuovo sistema fiscale va applicato anche agli emolumenti erogati mensilmente ai dipendenti e, pertanto, all'inizio dell'anno l'Amministrazione della pubblica sicurezza, in qualità di sostituto d'imposta, deve individuare l'ipotetico importo deducibile spettante ad ogni singolo dipendente sulla base dell'ammontare delle retribuzioni fisse e continuative che si presume possano essere corrisposte, mentre a fine anno, sulla base del reddito realmente conseguito, si dovrà procedere all'esatta individuazione dell'importo deducibile ed effettuare le relative operazioni di conguaglio.

In considerazione del fatto che, per il personale della Polizia di Stato, la componente relativa ai compensi accessori riveste particolare rilevanza, l'Amministrazione non ha ritenuto possibile individuare la deduzione mensilmente applicabile sulla base dei soli emolumenti fissi e continuativi spettanti; se si fosse seguita questa strada molti operatori di polizia si sarebbero visti applicare conguagli fiscali di particolare rilevanza.

Al fine di limitare tale eventualità il Dipartimento della pubblica sicurezza ha pertanto reputato di dover determinare la deduzione da applicare mensilmente, in via provvisoria ed in attesa del conguaglio, sulla base del reddito conseguito nell'anno precedente a quello in corso.

Anche tale accorgimento, tuttavia, potrebbe non essere sufficiente ad evitare che si verifichino a fine anno elevati conguagli a debito nei confronti del personale della Polizia di Stato che nel corso dell'anno percepirà redditi superiori rispetto all'anno precedente.

Con circolare n. 333-G/R.IRPEF-C.D.I/N.07/03 del 9 giugno scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto di aver dato incarico al CENAPS di effettuare delle modifiche alla procedura stipendiale per dare la facoltà al personale della Polizia di Stato di richiedere:

- I) che l'importo deducibile (c.d. no tax area) venga applicato esclusivamente in sede di conguaglio fiscale.
- II) Che l'importo deducibile (c.d. no tax area) non venga applicato.
- III) Che venga applicata sulle competenze accessorie un'aliquota Irpef più elevata rispetto a quella attualmente operata.

Nei confronti del personale che richiederà di usufruire dell'opzione di cui al punto I) la deduzione dal reddito imponibile non verrà applicata sulle competenze fisse mensili ed, a fine anno, sull'effettivo reddito conseguito verrà determinata l'eventuale quota spettante procedendo al relativo conguaglio.

Nei confronti del personale che richiederà di usufruire dell'opzione di cui al punto II) la deduzione dal reddito imponibile non verrà applicata sulle competenze mensili in sede di conguaglio fiscale, evitando così in linea di massima che i dipendenti che dispongano di altri redditi, da sommarsi a quelli da lavoro dipendente, superando i limiti previsti per l'attribuzione dell'importo deducibile, si vedano costretti, in sede di dichiarazione annuale (mod. 730 – mod. UNICO), al versamento di elevati importi Irpef.

L'opzione di cui al punto III) offre al personale della Polizia di Stato la possibilità di scegliere che le competenze accessorie vengano tassate ad un'aliquota più elevata rispetto a quella prevista per le gli emolumenti fissi corrisposti nel mese di riferimento; anche in tale ipotesi a fine anno si procederà ad effettuare le operazioni

di conguaglio rideterminando l'effettiva Irpef dovuta.

A partire dal mese di giugno, dunque, per accedere alle predette opzioni sarà necessario che il personale della Polizia di Stato interessato presenti apposita istanza ai competenti Uffici Amministrativo contabili, i quali dovranno dare la massima informazione al personale in merito alle possibilità sopra esposte, fornendo altresì informazioni circa il nuovo sistema di determinazione dell'Irpef introdotto dalla legge 289/2002 ed effettuare le dovute segnalazioni nella procedura stipendiali secondo le modalità tecniche che il Centro Elettronico ha già fornito.

Sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, la legge finanziaria 2003 e, nell'area "circolari", la ministeriale n. 333-G/R.IRPEF-C.D.I/N.07/03 del 9.6.2003.

**Procedura penale:
importanti novità per
"patteggiamento" e "pene
sostitutive"**

Sarà di molto ampliato il numero dei procedimenti in cui potrà applicarsi la pena su richiesta delle parti, il cosiddetto patteggiamento e, parallelamente, verrà inoltre allargato il campo di applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi; è quanto prevede la legge 12 giugno 2003, n. 134: vediamo in dettaglio tutte le novità.

Patteggiamento

Elevato il limite di pena: sinora poteva essere richiesto solo nel caso in cui la pena detentiva applicabile in concreto, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non superasse i due anni; d'ora in poi questo limite passerà a cinque anni; il limite resta fissato a due anni nel caso si tratti di procedimenti per delitti di mafia, stupefacenti, terrorismo e sequestro di persona a scopo di estorsione, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi reiterati.

Allargate le possibilità di richiesta: la richiesta di patteggiamento potrà essere presentata anche nei processi penali in corso di dibattimento anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente; in tal caso il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.

Resta però fermo che i benefici dell'esclusione dal pagamento delle spese del procedimento, dall'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, nonché quello dell'estinzione del reato in caso di mancata recidiva specifica viene comunque limitato al caso in cui la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria.

Possibilità di revisione del processo: la possibilità della revisione "in ogni tempo" delle sentenze di condanna o dei decreti penali di condanna viene estesa alle sentenze di condanna "patteggiate".

Sostituzione di pene detentive brevi

Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni (il precedente limite era un anno), può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno (il precedente limite era di sei mesi), può sostituirla con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi (il precedente limite era di tre mesi), può sostituirla con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice, tenuto conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare, individuerà il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato medesimo e lo moltiplicherà per i giorni di pena detentiva.

<p>Immigrazione clandestina: l'attività di contrasto coordinata dal Dipartimento della pubblica sicurezza</p>	<p>Lo stabilisce il decreto attuativo della legge 189/2002 (cosiddetta Fini/Bossi) datato 19 giugno 2003, emanato dal Ministro dell'interno Pisanu "di concerto con i Ministri della Difesa, dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti" ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.</p> <p>Il provvedimento prevede in particolare che <i>«il raccordo degli interventi operativi in mare e i compiti di acquisizione ed analisi delle informazioni ... sono svolti dalla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza»</i> e che <i>«per il coordinamento delle direttive operative occorrenti per l'integrazione delle attività aeronavali, gli Enti e le Amministrazioni interessate comunicano con immediatezza alla Direzione centrale tutte le informazioni e i dati relativi ad imbarcazioni che, per comportamenti o altri indizi, possano ragionevolmente essere sospettate di essere coinvolte nel traffico o nel trasporto di migranti»</i>.</p> <p>E' previsto che l'attività di prevenzione e contrasto del traffico di migranti via mare si sviluppi attraverso le seguenti tre fasi:</p> <p>a) nei Paesi di origine dei flussi o interessati al transito, tramite attività di carattere prevalentemente diplomatico con l'obiettivo di prevenire il fenomeno "alla fonte";</p> <p>b) nelle acque internazionali, tramite il dispositivo aeronavale della Marina Militare, della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto e delle altre unità navali o aeree in servizio di polizia. L'intervento si estrinseca nell'esercizio dei poteri di polizia dell'alto mare diretti al monitoraggio, alla sorveglianza, all'individuazione, al controllo degli obiettivi navali in navigazione ed all'accertamento dei flussi migratori clandestini;</p> <p>c) nelle acque territoriali, tramite le unità ed i mezzi navali in servizio di polizia, con il concorso, ove necessario, delle navi della Marina Militare ai sensi dell'articolo 12, comma 9-ter, del Testo Unico sull'immigrazione. L'intervento è finalizzato all'attività istituzionale delle Forze di Polizia diretta alla repressione dei reati ed alla scoperta delle connessioni con le organizzazioni transnazionali che gestiscono l'illecito traffico, al fine di sequestrare e confiscare i patrimoni d'illecita provenienza. L'attività di sorveglianza e prevenzione si estenda anche alle acque internazionali.</p> <p>Sul nostro <i>web</i>, all'indirizzo www.siulp.it.</p>
<p>Promozioni per merito comparativo ruolo Sovrintendenti</p>	<p>Continuano a pervenire frequenti quesiti in relazione ai criteri da adottarsi per le promozioni da attribuirsi per merito comparativo nell'ambito del ruolo dei Sovrintendenti; abbiamo pertanto nuovamente provveduto a sollecitare l'invio alle organizzazioni sindacali, in applicazione dell'articolo 27, comma 1 lettera b), d.P.R. 164/2002 (ultimo contratto di lavoro), del verbale della seduta della Commissione per il personale di quel ruolo, tenutasi il 4 aprile scorso, durante la quale sono stati determinati i criteri di massima da adottarsi per l'anno 2003.</p> <p>Sul nostro <i>web</i>, all'indirizzo www.siulp.it, nello spazio dedicato a "Tutti i contratti" e nell'area "circolari".</p>
<p>Cedolini dimostrativi competenze accessorie: non devono riportare quelle non corrisposte</p>	<p>Con numerose segnalazioni di disguidi ed incresciosi inconvenienti il Siulp aveva da tempo chiesto in sede territoriale esaurienti chiarimenti in merito alla presenza, sui cedolini dimostrativi delle competenze accessorie, di cifre non ancora effettivamente corrisposte ai dipendenti.</p> <p>Con nota n. 557/RS/39/87/1383 del 6 giugno scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato di aver impartito disposizioni affinché le spettanze non immediatamente percepite dal dipendente in concomitanza con le altre competenze accessorie, non venissero più riportate sui citati cedolini: sul nostro <i>web</i>, all'indirizzo www.siulp.it, area "circolari".</p>

La serenità passa attraverso
 le proprie scelte

Speciale Polizia di Stato

[abbiamo ridotto ulteriormente i tassi]

Finanziamento 1

CESSIONE DEL QUINTO

TAEG massimo applicato agli esempi 8,650% e comunque non supera il TAEG previsto per legge (riferito al periodo apr./giu. 2003). Sulle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.

Dietro autorizzazione Banca erogatrice.

NETTO RICAVO €	In 60 mesi	In 120 mesi
5.164,00	105,00	62,00
7.747,00	159,00	94,00
10.329,00	214,00	123,00
12.911,00	268,00	158,00
15.494,00	317,00	192,00
18.076,00	366,00	225,00
20.658,00	420,00	253,00
23.244,00	476,00	285,00
25.823,00	502,00	316,00

Finanziamento 2

PRESTITO CON DELEGA

TAN dal 5,00% al 5,50%. Il TAEG applicato agli esempi è del 11,500% e comunque non supera il TAEG previsto per legge. Le rate non comprendono i costi polizza quindi sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo apr./giu. 2003)

NETTO RICAVO €	In 60 mesi	In 120 mesi
4.648,00	103,00	65,00
6.197,00	136,00	86,00
9.296,00	203,00	129,00
11.362,00	249,00	157,00
12.395,00	271,00	174,00
13.944,00	306,00	193,00
16.527,00	360,00	228,00
19.109,00	417,00	265,00
21.175,00	457,00	292,00

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso. KTESIOS ha rinnovato la convenzione con il Ministero dell'Interno (27/12/2003).

UNICA AGENZIA DI SETTORE PER LA POLIZIA DI STATO



€uro
 Cessioni
 Quinto

IN CONVENZIONE



Servizio clienti
0655381111

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.eurocq.it

Direzione Generale di Roma - EUROCCQ di Marin Clara - L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma